



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: INVIO PROROGATO AL 15 FEBBRAIO 2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota operativa prot. n. 39/0005909/06 del 14 dicembre 2011, contenente il Decreto Direttoriale del 15 dicembre 2011 con le modalità di compilazione del prospetto informativo disabili (previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68) e con le modifiche apportate dalla legge n. 148/2011 (di conversione del decreto legge n. 138/2011) in materia di gestione delle compensazioni territoriali. (1)

La nota ministeriale precisa **che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2012.**

Si rammenta che a partire dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (art. 40 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133) con le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 2 novembre 2010 (2). L'invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi costituisce mancato adempimento.

Allegato alla nota vi è il vademecum con i Modelli e le Regole per la presentazione del prospetto per l'anno 2012.

La Provincia di Brescia nel proprio sito informa i datori di lavoro che è stato pubblicato il nuovo Decreto Direttoriale n. 340 del 14 dicembre 2011 del Ministero del Lavoro, relativo al Prospetto Informativo che entrerà in vigore il 2 gennaio 2012.

Il Decreto con i suoi Allegati, sono scaricabili dal sito www.cliclavoro.gov.it (3)

Con il Decreto Direttoriale sono stati introdotti nuovi standard per l'invio del PROSPETTO INFORMATIVO LEGGE 68/99 e che comunque gli stessi hanno modificato solo in alcuni campi la grafica del modulo on-line utilizzato dai Datori di Lavoro.

Il dettaglio dei nuovi parametri è consultabile dal documento "Modelli e Regole".

La compilazione in bozza e il l'invio del Prospetto Informativo saranno consentiti a partire dal 15.1.2012 al 15.2.2012.

PROSPETTO INFORMATIVO – MODALITA' OPERATIVE

Il prospetto deve contenere i dati riferiti al 31 dicembre 2011.

Datori di lavoro obbligati all'assunzione

I datori di lavoro, privati e pubblici, sono tenuti all'assunzione di:

- un lavoratore disabile, se occupano da 15 a 35 dipendenti; tale obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni;
- due lavoratori disabili, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7%, se occupano più di 50 dipendenti.

Base di computo:

Non vanno computati:

La Legge 12.3.1999 n. 68 (4) prevede esplicitamente la non computabilità:

- dei disabili (anche se occupati a domicilio o con telelavoro);
- i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo non superiore a 9 mesi;
- i soci di cooperativa di produzione e lavoro;
- i dirigenti;

A tali esclusioni, con circolare del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2000 n. 4 (5) e con D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 (6), sono stati aggiunti anche i lavoratori assunti con contratto:

- di formazione e lavoro;
- di apprendistato;
- di reinserimento;
- di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice;
- di lavoro a domicilio.

Vanno pertanto computati:

- i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a 9 mesi;
- i lavoratori in prova;
- i lavoratori in part time, in proporzione al lavoro effettivamente svolto riferito all'orario considerato come normale dalla contrattazione collettiva di settore (le frazioni superiori allo 0,50 vengono considerate unità).

Imprese da 15 a 35 dipendenti

Per quanto in particolare riguarda le **impresae da 15 a 35 dipendenti**, il Ministero del Lavoro, con circolare 26 giugno 2000 n. 41/2000 (7) ha precisato che l'obbligo dell'invio del prospetto non sussiste qualora non si effettuino nuove assunzioni a decorrere dall'entrata in vigore della legge 12.3.1999 n. 68, cioè a partire dal 18 gennaio 2000.

Rammentiamo che, nella locuzione "**nuove assunzioni**", lo stesso Ministero ha precisato che non rientrano quelle effettuate (7):

- per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per l'intera durata dell'assenza;
- per sostituire lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro, purchè la sostituzione avvenga entro i successivi 60 giorni;
- ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68, cioè quelle dei disabili;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato;
- i contratti a termine di durata inferiore o pari a nove mesi (in armonia con quanto previsto dalla legge n. 68/99 art. 4, c. 1, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo).

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 10/Novembre 2011 pag. L/289.

(2) Cfr. APIFLASH n. 31 del 16 Dicembre 2010 pag. L/409.

(3) Dal sito www.cliclavoro.gov.it sono consultabili anche [Decreto Direttoriale 14 dicembre 2011](#), [Nota operativa 14 dicembre 2011](#), [Modelli e Regole](#), [Allegati al decreto](#)

(4) Cfr. APIAPPUNTI n. 4/Aprile 1999 pag. L/333, APIAPPUNTI n. 11/Dicembre 1999 pag. L/803, APIAPPUNTI n. 1/2000 pag. L/31 e Apiflash n. 1 del 19 Gennaio 2010 pag. L/7.

(5) Cfr. Apiflash n. 2 del 26 Gennaio 2010 pag. L/14.

(6) Cfr. APIFLASH n. 1 del 15 Gennaio 2009 pag. L/18.

(7) Cfr. APIAPPUNTI n. 1/2000 pag. L/20.

(8) Cfr. APIAPPUNTI n. 11 /Dicembre 2000 pag. L771.

(9) Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio 2000 pag. L/493.